



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14 del 01/09/2011- AGGIORNAMENTO

ALLEGATO N.2

Rev. 02

RIFIUTI

1. Nell'impianto potranno essere conferiti i seguenti rifiuti:

Linea	CER	Descrizione	Definizione
1	16 02 13*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*
1	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21* e 20 01 23* contenenti componenti pericolosi
1	19 12 05	Vetro al Bario proveniente da altri centri di trattamento già bonificato da sottoporre a trattamento di burattatura	Vetro
1	16 02 15*	Vetro al Piombo o coni di vetro proveniente da altri centri di trattamento e da sottoporre a trattamento di bonifica e burattatura	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
2	16 01 21*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche o parti fuori uso da autoveicoli	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
2	16 02 13*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12*
2	16 02 14	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
2	16 02 15*	Parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
2	16 02 16	Parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
2	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
2	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, e 20 01 23* contenenti componenti pericolosi
3	16 02 11*	Condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC
3	20 01 23*	Condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

4	16 02 14	Pannelli fotovoltaici	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*
4	16 02 16	Parti di pannelli fotovoltaici	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
4	20 01 36	Pannelli fotovoltaici	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*
5	17 04 11	Cavi elettrici	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

2. Nella gestione dell'impianto non potranno essere superati i seguenti quantitativi:

- Quantità di rifiuti in ingresso: 100 t/g
- Quantità di rifiuti in trattamento : 70 t/g - 14.000 tn/anno
- 175 t di messa in riserva di rifiuti in ingresso (93 t di rifiuti pericolosi e 82 t di rifiuti non pericolosi);
- 430 t di deposito temporaneo di rifiuti prodotti (64 t di rifiuti pericolosi e 366 t di rifiuti non pericolosi).

La capacità di deposito delle M.P.S. ammonta complessivamente a 250 t.

Considerando rifiuti e "MPS" la situazione degli stoccaggi risulta la seguente:

STOCCAGGIO RIFIUTI (dati in tonnellate)	non pericolosi	pericolosi
Rifiuti in entrata	82	93
Rifiuti destinati allo smaltimento	10	33
Rifiuti destinati al recupero	326	1
Rifiuti destinati al recupero interno	30	30
totale RIFIUTI	448	157
MPS - vetro al bario	72	-
MPS - vetro al piombo	-	102
MPS - vetro silicio	20	-
MPS - polvere silicio	20	-
MPS - metalli	36	-
totale MPS	148	102
TOTALE STOCCAGGI	596	259

* *la destinazione finale al recupero rappresenta la situazione comunemente seguita. Non si escludono destinazioni di smaltimento ancorche' occasionali.*

3. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno provenire:

- a) direttamente dai produttori: in tale ipotesi i rifiuti potranno essere sottoposti alle operazioni di sola messa in riserva (R13), alle operazioni di messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica (R12) o all'effettivo recupero (R5);
- b) da altri centri autorizzati alla gestione rifiuti, presso i quali sia stata effettuata esclusivamente la messa in riserva senza ulteriori operazioni di cernita o riduzione volumetrica: in tale ipotesi i rifiuti potranno essere sottoposti alla messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica (R12) o all'effettivo recupero (R5);

c) da altri centri autorizzati alla gestione rifiuti, presso i quali sia stata effettuata l'operazione di messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica: i rifiuti dovranno essere sottoposti a messa in riserva (R13) con effettivo recupero (R5) presso l'impianto in oggetto;

4. per le operazioni di sola messa in riserva (R13) preliminare ad operazioni di recupero, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino il loro effettivo recupero con produzione di Materie Prime Seconde;

5. per la messa in riserva preliminare ad operazioni di recupero, con eventuale operazione di selezione e cernita e/o riduzione volumetrica: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad effettivo recupero;

6. il vetro derivante dal trattamento potrà qualificarsi come Materia Prima Secondaria nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) vetro per impieghi industriali individuati in:

- Industria ceramica
- Industria del laterizio
- Produzione di fibra di vetro:
- Produzione di schiuma di vetro
- Industria ceramica per produzione di sanitari

Assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli; PbO₂ <0.25 % w/w.

Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, con i seguenti limiti

· Cd ≤ 0.005 mg/l

· Zn ≤ 3,0 mg/l

"Misura del colore" $L \geq 50$ con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87

b) vetro utilizzabile come inerte per l'edilizia:

Assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli; PbO₂ <0.25 % w/w.

Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, limiti di cui all'allegato 3 al DM 5.2.98 per i parametri previsti ad esclusione di Cd e Zn per cui valgono i seguenti limiti :

· Cd ≤ 0.005 mg/l

· Zn ≤ 3,0 mg/l

"Misura del colore" $L \geq 50$ con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87

c) vetro per la produzione di tubi catodici:

Composizione nei limiti della tabella riportata in calce alla presente.

Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, con i seguenti limiti

· Cd ≤ 0.005 mg/l

· Zn ≤ 3,0 mg/l

"Misura del colore" $L \geq 50$ con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87;

a) la ditta dovrà comunicare preventivamente con un anticipo di almeno 15 giorni ogni diversa destinazione rispetto a quella comunicata per il vetro di cui al punto c ; dovrà inoltre comunicare, sempre preventivamente con un anticipo di almeno 15 giorni, le destinazioni del vetro di cui ai punti a) e b) allegando i contratti e relative condizioni contrattuali ad esclusione di quelli attinenti aspetti economici, con particolare riferimento alle specifiche tecniche richieste in termini di composizione. Resta comunque esclusa la possibilità di destinazioni connesse all'uso alimentare per il vetro ad uso industriale e come inerte ne è precluso l'utilizzo per ripristini ambientali;

b) il vetro trattato che non dovesse trovare destinazione come MPS , sia per caratteristiche qualitative non rispondenti a quanto individuato, sia per particolari condizioni di mercato dovrà essere gestito come rifiuto e avviato ad operazioni di recupero e/o smaltimento caratterizzato qualitativamente ai fini della classificazione – pericoloso-non pericoloso da codificarsi con i codici 191205 o 191211*- e ai fini di rispondere alle esigenze del destinatario, sulla base della propria autorizzazione.

Ogni riferimento al vetro di cui ai precedenti punti è da intendersi al vetro da tubi catodici

7. I materiali vetrosi prodotti dal recupero dei pannelli fotovoltaici dovranno in generale essere gestiti come rifiuti: per una loro qualifica come MPS la ditta dovrà preventivamente attivarsi nei confronti di questa Amministrazione secondo quanto delineato nel parere della CTPA 01/1090 ovvero con specifica richiesta con allegata relazione a firma di tecnico abilitato e controfirmata dal proponente e redatta ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 455/2000, da cui emergano le caratteristiche chimico fisiche e/o merceologiche del materiale da qualificare come MPS, con le modalità, le procedure e la tempistica con cui vengono verificate le caratteristiche e l'evidenza che le MPS prodotte hanno un effettivo valore. Dovrà inoltre essere valutato il possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto delle MPS. Sulla proposta questa Amministrazione si riserva specifica determinazione;

8. Il Silicio da celle fotovoltaiche potrà essere qualificato come Materia Prima Secondaria per utilizzo in industria metallurgica nel rispetto delle seguenti concentrazioni:

Silicio > 60 %;

Calcio: 10 ÷ 20 %;

Argento: 3 ÷ 5 %;

Stagno: 2 ÷ 4 %;

Magnesio < 3%;

Antimonio < 3%;

Alluminio < 3%;

Altri metalli pesanti < 3 %

Per destinazioni diverse rispetto a quella comunicata, sempre comunque nell'utilizzo in industria metallurgica, la ditta dovrà darne specifica comunicazione preventiva con un anticipo di almeno 15 giorni

9. Per i rifiuti e le MPS prodotte la ditta dovrà comunque procedere ad un allontanamento dall'azienda con frequenza massima annuale.

10. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

11. Nell'impianto la ditta deve:

a) contrassegnare ogni area/struttura di stoccaggio con idonea cartellonistica per identificare i relativi rifiuti in deposito;

b) movimentare le apparecchiature all'interno dell'impianto in modo tale da evitare danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente con particolare riferimento ai circuiti frigoriferi e ai tubi catodici;

c) evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per l'integrità delle stesse;

d) effettuare il controllo radiometrico per ogni carico di rifiuti in ingresso;

12. L'impianto nella nuova organizzazione dovrà essere oggetto di collaudo ai sensi della L.R.3/2000 nel termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impiantistica oggetto della modifica (avvio comunicato per la data del 10.02.2014) ; nella relativa certificazione dovrà essere considerato anche il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Si ricorda che la ditta è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. integrato come da disposizioni del *Dlgs n. 49/2014* e ad effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) di cui all'art. 189 dello stesso D.Lgs 152/06,

procedendo quindi con i diversi adempimenti previsti dal SISTRI.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

Processo	Camino	Impianto di abbattimento	portata(Nmc/h) ¹	Parametro	Limite mg/Nm ³
Linea 1 – Aspirazione da vaglio di classificazione del vetro burattato (aspirazione della frazione di sottovaglio)	Camino 1	Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)	3000(*)	polveri	2,5
Linea 1 – Aspirazione da fase di burattatura (buratto) e nastro di trasporto sopravaglio	Camino 2	Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)	8000(*)	polveri	2,5
Linea 5 – Aspirazioni localizzate dell'impianto di macinazione e selezione	Camino 3	Depolverazione (filtro a maniche autopulente)	7700	polveri	10(1)

* il riferimento sarà 4500 e 12000 a seguito della modifica impiantistica. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione e il dato costituirà il nuovo riferimento.

(1) limite individuato anche tenendo conto delle analisi della fase di avvio.

13. La ditta deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della nuova struttura relativa alla burattatura, fornendone il dettaglio esecutivo. Il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio.

14. La ditta deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni.

15. La ditta deve effettuare il controllo analitico di cui sopra, così come ogni altro controllo successivo comunicando a questa Amministrazione e al Dipartimento provinciale di Vicenza di Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi.

16. La ditta deve altresì procedere alla comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV della data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della seconda tagliavetro.

17. Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

18. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono

¹ Ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.270 comma 13.

stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema di seguito riportato.

19. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.

20. Per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato nello schema allegato.

21. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi nel termine di 30 giorni dal presente provvedimento e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

22. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

SCARICHI IDRICI

23. La ditta dovrà effettuare con cadenza annuale analisi agli scarichi. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Per le acque meteoriche il campionamento dovrà essere effettuato dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e la distanza di un anno da un'analisi all'altra è da intendersi come indicativa.

24. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Quest'ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

25. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.

26. La ditta deve effettuare i controlli di cui ai precedenti punti preavvisando il Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.

27 La ditta dovrà registrare, su apposito quaderno (o dedicato supporto informatico) messo a disposizione dell'autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e straordinarie effettuate sul sistema di depurazione.

28. I pozzetti fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo e mantenuti in efficienza.

29. La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione degli impianti di trattamento, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto.

30. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

31. Nello scarico *delle acque di prima* pioggia trattate la ditta dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella di seguito riportata, nelle acque di seconda pioggia dovranno essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B colonna acque superficiali delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009).

EMISSIONI SONORE

32. L'azienda deve verificare, con cadenza triennale e ogniqualvolta vi siano delle modifiche che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l'attualità della Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Le misure devono essere eseguite presso la sorgente per la valutazione dell'emissione e presso i ricettori più esposti al rumore per l'immissione e il livello differenziale; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si segnalano, per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/Linee_Guida_Doc_Impatto_Acustico.pdf

33. In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, al Comune ed all'ARPAV, dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con Comune ed ARPAV. Tali interventi dovranno essere comunicati a questa Amministrazione per gli aspetti di competenza .

34. Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 10 giorni, al Comune ed ad ARPAV, che potranno presenziare allo stesso.

35. Il rispetto dei limiti dovrà essere riferito ai valori indicati nel documento di previsione di impatto acustico allegato al progetto presentato per la VIA.

ASPETTI GENERALI E/O A INTERESSE TRASVERSALE

36. Nell'ambito degli orari di operatività dell'impianto previsti nella nuova organizzazione si confermano gli orari per il carico e scarico dei mezzi all'esterno dei capannoni che devono rimanere nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 15.30-18.30.

37. La ditta dovrà dotare l'impianto delle sostanze assorbenti e neutralizzanti in conformità al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.20.

CULLET GLASS SPECIFICATIONS

Sr No.	Name of Oxide	Panel Cullet richiesti		Funnel Cullet richiesti	
		Tolerance %	Typical %	Tolerance %	Typical %
1	SiO ₂	± 2	60	± 2	53
2	Al ₂ O ₃	± 1	2	± 1	2
3	Fe ₂ O ₃	± 0,1	0,1	± 0,1	0,1
4	ZrO ₂	± 1	1,5	± 0,5	0,5
5	TiO ₂	± 0,2	0,4	± 0,2	0,2
6	CeO ₂	± 0,2	0,4	± 0,2	0,2
7	CaO	± 1	1	± 2	4
8	MgO	± 1	1	± 1	2
9	SrO	± 2	9	± 1	2
10	BaO	± 2	9	± 1	2
11	ZnO	± 0,3	0,3	± 0,5	0,5
12	Na ₂ O	± 2	7	± 2	7
13	K ₂ O	± 2	7	± 2	7
14	Sb ₂ O ₃	± 0,25	0,5	± 0,25	0,5
15	PbO	± 0,3	0,3	± 5	19
16	Li ₂ O	± 0,5	0,5	± 0,5	0,5
17	NiO	± 10 ppm	120 ppm		
18	F		< 100 ppm		< 100 ppm
19	Cl		< 100 ppm		< 100 ppm

**LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA PUBBLICA
Depuratore di Isola Vicentina**

PARAMETRO	U.M.	LIMITE
1) pH		5,5 – 9,5*
2) Temperatura	°C	40*
3) Materiali grossolani	mg/l	assenti
4) Solidi sospesi Totali	mg/l	200*
5) BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	250*
6) COD (come O ₂)	mg/l	500*
7) Colore		non percettibile con diluizione 1:40
8) Alluminio	mg/l	2*
9) Arsenico	mg/l	0,5*
10) Boro	mg/l	4*
11) Cadmio	mg/l	0,02
12) Cromo totale	mg/l	4*
13) Cromo VI	mg/l	0,2
14) Ferro	mg/l	4*
15) Manganese	mg/l	4*
16) Mercurio	mg/l	0,005
17) Nichel	mg/l	4*
18) Piombo	mg/l	0,3
19) Rame	mg/l	0,4*
20) Selenio	mg/l	0,03*
21) Zinco	mg/l	1*
22) Cianuri totali (come CN)	mg/l	1*
23) Cloro attivo libero	mg/l	0,3*
24) Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	2*
25) Solfiti (come SO ₃)	mg/l	2*
26) Solfati (come SO ₄)	mg/l	1000*
27) Cloruri	mg/l	1200*
28) Fluoruri	mg/l	12*
29) Fosforo totale (come P)	mg/l	10*
30) Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	30*
31) Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6*
32) Azoto nitrico (come N)	mg/l	30*
33) Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	40*
34) Idrocarburi totali	mg/l	10*
35) Fenoli	mg/l	1*
36) Aldeidi	mg/l	2*
37) Solventi Organici Aromatici	mg/l	0,4*
38) Solventi Organici Azotati	mg/l	0,2
39) Solventi clorurati	mg/l	2*
40) Tensioattivi totali	mg/l	4*
41) Pesticidi fosforati	mg/l	0,10
42) Pesticidi totali	mg/l	0,05
43) Odore		non deve essere causa di molestie
44) Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Provincia di Vicenza - Area Servizi al Cittadino e al Territorio.
Settore Ambiente
Contra' San Marco, 30 – 36100 VICENZA

Responsabile del Procedimento:
Ing. Filippo Squarcina
Tel. 0444/908235

Referente:
dott.ssa Lucia Zocca
tel 0444/908243

Camino n. Relativo all'impianto di
Campione 1 prelevato il da _____
Durata del prelievo dalle ore alle ore
Campione 2 prelevato il da _____
Durata del prelievo dalle ore alle ore
Campione 3 prelevato il da _____
Durata del prelievo dalle ore alle ore
Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni
Strumentazione usata per il prelievo
Metodiche utilizzate per il campionamento _____
Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____
Tenore di ossigeno* _____ Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell' errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell' analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati



